



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Se passo col semaforo rosso senza superare l'incrocio rischio la multa?

Autore: Redazione | 22/01/2018



Contravvenzioni per violazione del codice della strada: che fare se il semaforo è giallo e si frena all'ultimo minuto dopo la linea di stop.

Mentre guidavi l'auto hai raggiunto un incrocio regolato da un **semaforo**. Pochi metri prima che arrivassi alla linea di stop, la luce, da gialla, è diventata rossa. Mosso inizialmente dall'intenzione di passare lo stesso, hai accelerato; senonché, all'ultimo minuto, ti sei accorto di una telecamera posta sopra il palo del semaforo stesso. Così, per paura di essere fotografato e multato, hai frenato all'improvviso. Ma, a ben vedere, le ruote si sono fermate ben oltre la linea di stop, seppur prima dell'incrocio e in modo comunque da consentirti di stabilire quando il semaforo tornerà verde. Ciò nonostante temi che, il mancato rispetto della segnaletica orizzontale posta sull'asfalto possa aver fatto scattare la sanzione e, quindi, il verbale per la violazione del codice della strada. Così ti chiedi: **se passo col semaforo rosso senza superare l'incrocio rischio la multa?** In questo articolo ti spiegheremo se la multa scatta già solo al superamento della linea di stop o se, invece, è necessario oltrepassare tutto l'incrocio per subire la contravvenzione.

Si può passare col giallo?

Per prima cosa, ribadiamo le regole sui tre colori del semaforo che, per quanto banali, non sempre vengono rispettate alla lettera. Indubbio che col **rosso** non si possa passare e col **verde** invece lo si debba fare, i dubbi principali si concentrano di solito sul **giallo**. La regola generale vuole che, col giallo, ci si debba necessariamente fermare: non è una facoltà, ma un obbligo. L'obbligo però scatta solo a condizione di non dover fare brusche e improvvise frenate. In altre parole, se, al momento in cui il semaforo diventa giallo, l'automobilista è sufficientemente lontano dall'incrocio da poter decelerare senza creare problemi alla circolazione, è tenuto a farlo; in caso contrario, qualora dovesse oltrepassare l'incrocio col giallo, sarebbe in contravvenzione. Viceversa, se il semaforo diventa giallo quando ormai l'automobilista è prossimo ad oltrepassare la linea di stop egli è tenuto a procedere la marcia, cercando di liberare quanto prima l'incrocio. Ecco perché il giallo dura circa dai 3 ai 5 secondi: per consentire all'automobilista - già in procinto di superare la linea semaforica - di oltrepassare l'incrocio in tranquillità.

Leggi [Multa a semaforo rosso: come contestarla](#)

È possibile la multa per il passaggio col

giallo?

Da quanto abbiamo appena detto, possiamo comprendere perché è ben possibile una multa al passaggio col giallo e non solo col rosso. Se un vigile dovesse accorgersi, infatti, che l'automobilista, pur avendo visto il giallo in tempo utile per frenare dolcemente, non lo ha fatto, ma anzi ha accelerato per non rischiare il rosso, lo deve multare.

È possibile la multa se supero lo stop ma non l'incrocio?

Lo stesse regole appena elencate portano a risolvere anche il quesito iniziale: **se passo col semaforo rosso senza superare l'incrocio rischio la multa?** Il giallo serve per consentire all'automobilista di frenare per tempo, prima della linea di stop. Se questi, al momento in cui il semaforo diventa rosso, viene trovato con le ruote (anche solo quelle anteriori) oltre la linea di stop significherebbe che ha violato l'obbligo di frenare con il giallo e che ha tentato di passare e solo all'ultimo minuto ha desistito.

Il codice della strada è, in questo, assai rigido: per non essere multati al semaforo è necessario che, al momento in cui il semaforo diventa rosso, tutte e quattro le ruote dell'auto siano all'interno della linea di stop. Chi supera la segnaletica orizzontale, pur non oltrepassando il semaforo può essere multato. Tanto è vero che gli odierni apparecchi di controllo elettronico, ossia i **Photored**, sono programmati per fotografare le targhe non appena queste oltrepassano la linea di stop, benché non abbiano superato l'incrocio.

Secondo la Cassazione, è valida la multa quando, dalla foto, si vede l'automobile a cavallo della linea di arresto con il semaforo rosso.

L'obbligo del conducente è, quindi, quello di arrestare la macchina prima dello stop, facendo attenzione a dove lo stesso è collocato. Solo la totale cancellazione della linea bianca dall'asfalto giustificerebbe l'automobilista che, in tal caso, potrebbe impugnare la multa per essersi trovato nell'impossibilità oggettiva di rispettare la segnaletica orizzontale. Sarà comunque opportuno fare le fotografie per poter dimostrare, al Prefetto (in caso di ricorso in via amministrativa, entro 60 giorni dalla notifica del verbale) o al giudice di Pace (in caso di ricorso in via

giudiziale, entro 30 giorni dalla notifica del verbale) le proprie ragioni.

È tuttavia uscita, di recente, una sentenza che contraddice questo orientamento ed è firmata dal Giudice di Pace di Fermo **[2]**. Secondo tale provvedimento, affinché il verbale con la multa sia valido, la fotografia deve rappresentare il conducente del veicolo che decide di superare la striscia bianca di arresto, posta sull'asfalto, nonostante il semaforo sia già diventato rosso. Se, invece, il filmato del photored (l'apparecchio che scatta foto e video a chi attraversa gli incroci interessati da semafori) rappresenta l'automobilista già oltre la striscia bianca di arresto, la multa può essere annullata.

Questa tesi è stata in passato fornita anche dal Giudice di Pace di Bari **[3]** secondo il quale, in tema di contestazione della violazione per passaggio dell'incrocio con il rosso, o meglio «di superamento della striscia di arresto durante il periodo di accensione della luce rossa, il rilievo fotografico assume un senso se è tale da documentare che, allorquando il semaforo proietta già la luce rossa, il veicolo non ha ancora oltrepassato la striscia di arresto, mentre non ne avrebbe alcuno se ritraesse il veicolo trasgressore quando già ha superato lo stop».

Note

[1] Cass. sent. n. 460/2017. **[2]** Gdp Fermo, sent. n. 453/16. **[3]** Gdp Bari, sent. del 1.02.2006.